N. R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO

Prima sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. presso il cui studio in elegge domicilio

RICORRENTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e presso il cui studio elegge domicilio

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702bis cpc, il signor conveniva avanti all'intestato Tribunale la signora ex compagna convivente, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 38.946,28 di cui euro 24.309,23 pari al 50% delle somme dallo stesso corrisposte a titolo di pagamento delle rate del mutuo contratto da ambo le parti per l'acquisto di un immobile in comproprietà, adibito a residenza familiare, euro 9.584,00 per l'acquisto di mobili per l'arredo della suddetta abitazione, euro 3.600,00 per l'acquisto di un'autovettura ed euro 1.453,03 per l'acquisto di una lavatrice e di una macchina fotografica.

Esponeva l'attore di avere convissuto con la convenuta in un immobile acquistato in comproprietà tra le parti dall'anno 2006 e fino all'anno 2018, quando la relazione terminava.

Per l'acquisto dell'immobile veniva acceso un mutuo ipotecario, per il cui pagamento veniva acceso un conto corrente cointestato, sul quale, a detta di parte attrice, confluiva il solo stipendio dello stesso, avendo, al contrario, la convenuta, all'insaputa del compagno, mantenuto il proprio conto corrente sul quale faceva confluire tutte le proprie entrate.

Solo dal mese di luglio 2018 la convenuta iniziava a versare la propria quota sul conto corrente cointestato ma, di fatto, versandovi i soldi che l'attore corrispondeva alla convenuta per il mantenimento dei figli, continuando così a procurarsi un indebito arricchimento.

Chiedeva, quindi, la restituzione della somma di € 24.309,23 pari alla metà dell'importo complessivo corrisposto unicamente dallo stesso fino al 30.09.2018, oltre al rimborso delle altre somme sopra elencate, atteso che non solo le rate del mutuo erano a proprio carico ma, sostiene il anche tutte le altre spese necessarie per i bisogni della famiglia (compagna convivente e due figli), quali le utenze, le spese di uso corrente e quant'altro necessario, venivano pagate dal conto cointestato che, come sopra esposto, era alimentato dal solo stipendio del .

Si costituiva la signora chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte a ritenersi non solo infondate in fatto e in diritto, ma addirittura temerarie, tanto da chiederne la condanna per tale titolo.

Tuttavia, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle domande attoree, chiedeva l'intervenuta prescrizione delle relative richieste ed in ogni caso la compensazione delle somme con quelle dalla stessa vantate e documentate e quelle che sarebbero state provate in corso di causa, nonché con il compenso a lei spettante per il lavoro domestico dalla stessa prestato per tutti gli anni di convivenza, determinato in via equitativa nella somma di € 66.000,00.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, facendo seguito alla richiesta di parte convenuta, il G.U. disponeva il mutamento del rito

A scioglimento della riserva assunta all'esito della produzione delle memorie ex art. 183 cpc., il G.U. ammetteva la prova per interrogatorio e per testi richieste da parte convenuta, nei limiti di cui alla richiamata ordinanza.

Fallito il tentativo di definizione bonaria della controversia, si procedeva con l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, al cui esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni all'udienza del , la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.

La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.

In primis si rigetta la richiesta della convenuta di rimessione in istruttoria, per gli stessi motivi di cui all'ordinanza di ammissione delle prove del 12.07.2021.

Nel merito, la richiesta dell'attore di restituzione delle somme sostenute dallo stesso in costanza di convivenza è infondata.

Come affermato dalle parti, le stesse hanno convissuto dall'anno 2006 fino all'anno 2018, concependo nel frattempo due figli.

La convivenza è avvenuta in un immobile cointestato, per il cui acquisto è stato accesso un mutuo ipotecario cointestato, le cui rate venivano pagate da un conto corrente cointestato che era alimentato dal solo stipendio del [illegible].

Così come le rate del mutuo, l'attore afferma di avere interamente sostenuto altre spese (come in precedenza elencate e di cui alla richiesta avanzata in giudizio), delle quali chiede la restituzione; spese tutte afferenti all'interesse del nucleo familiare, la cui ripetibilità ha dato luogo, per lungo tempo, a pronunce di legittimità e di merito tra loro contrastanti.

Il presupposto normativo è costituito dall'art. 143 c.c. che introduce il principio della solidarietà morale e materiale, applicabile sia in costanza di matrimonio che in caso di convivenza *more uxorio*.

Principio di solidarietà che, accanto ad obblighi quali quello di fedeltà, di assistenza materiale e morale etc., prevede il dovere di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche e di lavoro professionale e/o casalingo.

Estrinsecazione di detto principio, è proprio quello del pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà dell'immobile adibito a luogo di svolgimento del rapporto di coppia sia esso matrimoniale e/o *more uxorio*.

Spesso, come nel caso *de quo*, il soggetto che ha provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato, al cessare della convivenza, ne chiede la restituzione di quanto in precedenza erogato per la quota che sarebbe stata di spettanza del convivente, senza che mai in precedenza vi fosse stata alcuna contestazione sulle modalità del pagamento.

Già con ordinanza n. 10927 del 07.05.2018, la Corte di Cassazione aveva statuito che *"poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316bis c.c., primo comma, a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenuto in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio"*.

D'altra parte, il pacifico integrale pagamento da parte del [illegible] fino a quando non è cessata la convivenza, si ritiene sia stato il frutto di un accordo, tacito o espresso, raggiunto dai

conviventi che altro non era se non il corretto adempimento dell'obbligo di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare di cui all'art. 143 c.c. che, per quel che riguarda la , erano assolti con il lavoro casalingo e con l'accudimento in via principale dei figli.

Con la recente ordinanza n. 5385/2023, la Corte di Cassazione conferma l'applicazione dei detti principi, ponendo sullo stesso valore il lavoro professionale e quello casalingo.

Pertanto, come nel caso che ci occupa, il soddisfacimento di bisogni e interessi afferenti il nucleo familiare che trovano la loro fonte normativa nell'art. 143 c.c può avvenire in svariati modi, tra i quali sicuramente l'integrale pagamento dei ratei del mutuo cointestato o l'acquisto di beni di consumo destinati all'uso familiare, come fatto dall'attore, ma anche con la partecipazione alle spese di gestione del *menage* familiare o con il pagamento delle vacanze familiari come fatto dalla convenuta.

Tali pagamenti, pertanto, non determinano poi l'insorgere di un diritto di credito dell'uno nei confronti dell'altro a meno che non si dimostri, circostanza non avvenuta da parte dell'attore, che i pagamenti fossero stati il frutto, ad esempio, di un prestito.

In mancanza di accordi espressi, pertanto, la Corte statuisce che *"in via generale ed astratta, può affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa"*.

In corso di causa, la convenuta ha dimostrato che, oltre al lavoro domestico, inteso sia come accudimento dei figli che come gestione e cura della casa, ha altresì contribuito alla vita familiare con le proprie risorse economiche impiegate ad esempio, nel pagamento della vacanza a , nel pagamento della riparazione dell'automobile , nell'acquisto della cameretta per i figli, nonché nella spesa dei beni di prima necessità per la famiglia. Tali circostanze, tralasciando i testi di parte convenuta i quali hanno riferito solo circostanze *de relato*, sono state confermate dall'attore in sede di interrogatorio formale all'udienza del .

La domanda, pertanto, è infondata.

Considerate le alterne pronunce giurisprudenziali, fra loro contrastanti, che hanno interessato negli anni la materia oggetto di causa, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. di R.G. , promossa da contro , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Respinge la domanda;

2) compensa le spese di lite.

Pesaro, 9 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Flavia Mazzini